

FOCUS DL n. 18/2020 c.d. "Cura Italia" – Pubblici Esercizi

Scheda tecnica n. 1: Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

ART. 49 Fondo centrale di Garanzia per le PMI

SOGGETTI	MISURA
Piccole e medie imprese¹	Fondo centrale di garanzia <i>(le modifiche segnalate rimarranno operative fino al 17.12.2020)</i>
<p style="text-align: center;">AGEVOLAZIONI D'INTERESSE</p> <ul style="list-style-type: none"> • la garanzia è concessa a titolo gratuito; • l'importo massimo garantito è aumentato a 5 milioni per singola impresa; • sono ammissibili anche operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza almeno per il 10% del debito residuo; • la garanzia è allungata automaticamente in caso di moratoria o sospensione del finanziamento correlate all'emergenza COVID-19; • la valutazione è effettuata esclusivamente sul modulo economico finanziario, con esclusione del modulo "andamentale"; • sono ammissibili a garanzia del fondo nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno, di importo non superiore a 3.000 euro anche a favore di persone fisiche esercenti attività d'impresa, la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata; • incremento a € 40.000 dell'importo massimo per le operazioni di microcredito; • sono prorogati di 3 mesi tutti i termini riguardanti gli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni del suindicato Fondo 	

¹ Micro, piccole e medie imprese secondo le definizioni fornite dalla Raccomandazione Commissione Europea n. 2003/361/CE

ART. 54 Attuazione Fondo di solidarietà mutui prima casa

SOGGETTI	MISURA
Lavoratori autonomi e liberi professionisti	Sospensione del pagamento delle rate relative al mutuo per l'acquisto della prima casa tramite il c.d. "Fondo Gasparrini"
<p style="text-align: center;">AGEVOLAZIONI D'INTERESSE</p> <p>Fino al 17.12.2020, possibilità di accesso al Fondo di solidarietà mutui "prima casa" (art. 2, co. 475, L. 244/2007), presentando autocertificazione del calo del fatturato, in un trimestre successivo al 21.02.2020 o nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% rispetto a quello dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica.</p> <p>A tale scopo, non è necessaria la presentazione dell'indicatore ISEE.</p>	

ART. 56 Misure di sostegno finanziario alle MPMI

SOGGETTI	MISURA
Micro, piccole e medie imprese non segnalate dagli intermediari finanziari, aventi sede in Italia	Misure di sostegno finanziario per le imprese che dimostrano di aver avuto un calo totale o parziale dell'attività a causa del COVID-19
<p style="text-align: center;">AGEVOLAZIONI D'INTERESSE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fino al 30.09.2020 le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti, non potranno esser revocati; • proroga al 30.09.2020 dei termini di scadenza per i prestiti non rateali; • sospensione rate o canoni di leasing al 30.09.2020 per mutui e altri finanziamenti. 	

ART. 57 Supporto alla liquidità alle imprese

SOGGETTI

Imprese con riduzione di fatturato a causa del COVID-19 che non hanno accesso al Fondo di Garanzia per le PMI

MISURA

Sostegno per favorire la liquidità mediante meccanismi di garanzia

AGEVOLAZIONI D'INTERESSE

Concessione della controgaranzia dello Stato (fino all'80%) su interventi di Cassa Depositi e Prestiti a favore delle banche per facilitare l'erogazione di credito alle imprese danneggiate dall'emergenza sanitaria.

Scheda tecnica n. 2 : Sospensione versamenti, adempimenti tributari e previdenziali

ART. 60 Rimessione in termini	
Tutti i contribuenti	
ADEMPIMENTO	MISURA
Versamenti nei confronti della PA (inclusi contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria) in scadenza il 16.03.2020	Rinvio del pagamento al 20.03.2020

ART. 61² Sospensione versamenti	
<i>(inter alia..)</i>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi; 2. ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; 3. ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; 4. imprese turistico/ricettive; 	
ADEMPIMENTO	MISURA
<ul style="list-style-type: none"> • Versamenti in scadenza delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati • Adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria 	<p>Sospesi fino al 30.04.2020.</p> <p>Versamento in un'unica soluzione entro il 31.05.2020³ ovvero mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili) a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p>
Versamenti IVA in scadenza a marzo 2020	<p>Sospesi.</p> <p>Versamento in un'unica soluzione entro il 31.05.2020⁴ o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili) a decorrere dal mese di maggio 2020.</p>

² L'art. 61 del DL n. 18/2020 amplia l'ambito di applicazione dell'art. 8, comma 1 del DL n. 9/2020

³ Cadendo il 31.05.2020 di domenica, il termine scade il 1 giugno 2020

⁴ Vale quanto specificato nella precedente nota

ART. 62 Sospensione termini degli adempimenti fiscali e contributivi

1. Soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato

ADEMPIMENTO	MISURA
Adempimenti tributari, diversi da versamenti ed effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale all'IRPER, in scadenza tra il 08.03.2020 e 31.05.2020	Sospensione. Versamento entro il 30.06.2020

2. Soggetti interessati alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020

Termini e adempimenti della dichiarazione dei redditi precompilata 2020	Rinvii (cfr. art. 1 D.L. 2 marzo 2020, n. 9)
---	---

3. Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e ricavi o compensi, percepiti nell'anno 2019, non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente all'entrata in vigore del DL in oggetto;

Versamenti da autoliquidazione in scadenza tra il 08.03.2020 e il 31.03.2020 relativi a: <ul style="list-style-type: none"> - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale; - IVA; - contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria 	Sospesi. Versamento in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 ⁵ oppure mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili) a decorrere dal mese di maggio 2020.
---	--

4. Esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza

Versamenti da autoliquidazione dell'IVA in scadenza tra l'08.03.2020 e il 31.03.2020	Sospesi a prescindere dal volume d'affari o di ricavi. Versamento in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 ⁶ o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili) a decorrere dal mese di maggio 2020.
--	---

⁵ Cadendo il 31.05.2020 di domenica, il termine scade il 1 giugno 2020

⁶ Vale quanto esplicitato nella nota precedente

SEGUE ART. 62

5. Soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni ⁷della

- **Regione Lombardia:** *Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini.*
- **Regione Veneto:** *Vo'*

ADEMPIMENTO

MISURA

Versamenti, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivo, e ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati in scadenza tra il 21.02.2020 – 31.03.2020

Sospesi.

Versamento in un'unica soluzione entro il 31.05.2020⁸ o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili) a decorrere dal mese di maggio 2020

6. Lavoratori autonomi, agenti di commercio, mediatori, procacciatori, etc.,

- **con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato**
- **e ricavi o compensi percepiti nell'anno 2019, non superiori a 400.000 euro, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato**

Ritenute d'acconto su ricavi e compensi percepiti tra il 17.03.2020 e il 31.03.2020

Sospese.

Versamento delle ritenute direttamente dai percettori delle somme in un'unica soluzione entro il 31.05.2020⁹ o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili) a decorrere dal mese di maggio 2020

⁷ Per questi soggetti restano ferme le disposizioni di cui al Decreto del MEF del 24 febbraio 2020 – GU n. 48/2020

⁸ Cadendo il 31.05.2020 di domenica, il termine scade il 1 giugno 2020

⁹ Anche in questo caso vale quanto specificato nella nota precedente

Scheda tecnica n. 3: Crediti d'imposta per le imprese

ART. 64 – Spese di sanificazione degli ambienti di lavoro¹⁰

Esercenti attività d'impresa, arte o professione

MISURA

PERIODO

Credito d'imposta pari al **50%** delle **spese di sanificazione degli ambienti di lavoro**, fino ad un massimo di 20.000 euro.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Periodo d'imposta 2020

ART. 65 – Canone di locazione negozi e botteghe

Esercenti attività d'impresa

MISURA

PERIODO

Credito d'imposta pari al **60%** del **canone di locazione**, relativo al mese di marzo 2020, per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 "**Negozi e botteghe**"¹¹.

La misura è utilizzabile esclusivamente in compensazione ex art. 17 del DLgs n. 241/1997, tramite modello F24, codice tributo "6914" denominato "*Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18*"¹².

Marzo 2020

¹⁰ Il comma 2, rinvia le disposizioni di attuazione ad un Decreto del MISE di concerto con il MEF che dovrebbe essere adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del DL Cura Italia (17.03.2020)

¹¹ La misura non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM dell'11.03.2020.

¹² L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020, ha chiarito che il codice tributo "6914" è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020

Scheda tecnica n. 4: Altre proroghe versamenti

ART. 68 – Sospensione termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

Tutti i contribuenti

ADEMPIMENTO

PROVVEDIMENTO

- **Termini** dei versamenti derivanti da **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione e dagli **avvisi di accertamento** esecutivi emessi **dall'Agenzia delle entrate** (art. 29 D.L. n. 78/2010 ai fini delle imposte sui redditi, IVA e IRAP) e **dagli avvisi di addebito** emessi dagli enti previdenziali (art. 30 D.L. n. 78/2010).

- **Termini** dei versamenti derivanti da **atti di accertamento** esecutivo emessi **dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli** (art. 9, commi da 3-bis a 3-sexies D.L. n. 16/2012), dalle **ingiunzioni** di cui al R.D. n. 639/1910 emesse dagli **enti territoriali** e dai nuovi **atti esecutivi** che gli **enti locali** possono emettere per le entrate tributarie e patrimoniali (art. 1, comma 792, L. n. 160/2019).

Sospensione dei termini di versamento in scadenza tra l'8.03.20 e il 31.05.2020¹³.

I versamenti dovranno effettuarsi in un'unica soluzione entro il 30.06.2020

Termine di versamento previsto per la c.d. **"rottamazione ter"** (art. 3, commi 2, lettera b), e 23 - art. 5, comma 1, lettera d), del DL n. 119 del 2018 - art. 16-bis, comma 1, lettera b), numero 2), del DL n.34 del 2019)

Differimento al 31.05.2020¹⁴ del termine di versamento previsto per il 28.02.2020

Termine di versamento previsto per il c.d. **"saldo e stralcio"** (art. 1, comma 190, della legge n. 145 del 2018)

Differimento al 31.05.2020¹⁵ del termine di versamento previsto per il 31.03.2020

¹³ Non si procederà al rimborso di quanto eventualmente già versato.

¹⁴ Cadendo il 31.05.2020 di domenica, il termine scade il 1 giugno 2020

¹⁵ Vale anche in questo caso quanto specificato nella nota precedente

ART. 69 – Proroga versamenti nel settore giochi

Sale bingo, sale con apparecchi VLT, esercizi con apparecchi AWP

ADEMPIMENTO

- Proroga del PREU e del canone concessorio in scadenza al 30 aprile 2020
- Pagamento canoni concessori da parte delle sale bingo da marzo fino alla permanenza della sospensione dell'attività conseguente all'emergenza sanitaria COVID-19

MISURA

- Pagamento entro il 29.05.2020, anche a rate di pari importo fino al 18.12.2020
- Non sono dovuti i canoni per i periodi di sospensione dell'attività delle sale